

## ALLEGATO 13

### **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**

Nel corso degli ultimi decenni la crescita esponenziale dei casi di bullismo e cyberbullismo, anche all'interno della scuola, ha costituito, e continua a costituire, un problema serio che non solo minaccia il benessere psicologico e relazionale dei ragazzi ma può anche compromettere le potenzialità di sviluppo delle vittime, dei bulli e di tutti coloro che sono spettatori di una violenza quotidiana, atroce e ingiustificata.

Ne deriva, la necessità di porre in essere attività di prevenzione per contrastare le cause che determinano il fenomeno, ridurre i comportamenti a rischio, aiutare gli studenti nel riconoscere situazioni di pericolo, educare questi ultimi a una convivenza civile e a rapporti sociali positivi per favorire il miglioramento della qualità della vita scolastica, predisporre misure di sostegno per le persone coinvolte anche con il supporto dei servizi del territorio.

Tutto ciò nella consapevolezza che la scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, ha tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano, infatti, condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è, dunque, quello di educare e di vigilare in sinergia con le famiglie, con gli stakeholders e con gli enti del territorio affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita.

Pertanto:

- Vista la legge n. 71/2017 recante o "Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo"
- Viste le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel 2021
- Vista la legge 17 maggio 2024 n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo"
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Visto il Regolamento di Istituto
- Visto il Patto di Corresponsabilità

L'Istituto di Istruzione Superiore Mario Rapisardi

adotta il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

#### **Art. 1**

#### **DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

Con il termine bullismo si indica ogni forma di violenza fisica, verbale e psicologica ripetuta nel tempo che un soggetto pone in essere intenzionalmente con lo scopo precipuo di prevaricare e arrecare danni ad un altro soggetto.

Secondo lo studioso norvegese Dan Olweus, per stabilire la presenza di una situazione di bullismo occorre che sussistano tre precisi indicatori:

1. **Intenzionalità:** la prepotenza deve essere intenzionale e orientata a creare un danno
2. **Persistenza:** la prepotenza deve essere continuativa nel tempo verso una stessa vittima (se è estemporanea non rientra nella definizione di bullismo)

3. **Asimmetria:** nella relazione: la vittima deve essere palesemente inferiore di forze rispetto al bullo e, quindi, incapace di difendersi.

Si tratta di un fenomeno tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni tra ragazzi.

Ormai da tempo, si tende a definire il bullismo come un fenomeno di gruppo, considerato che sono coinvolti altri attori (gli aiutanti del bullo, gli osservatori/spettatori) che con il loro comportamento possono incrementare o frenare l'azione del bullo.

Diverse sono le condotte riconducibili al bullismo. Segnatamente, trattasi di:

- a) **bullismo fisico:** consiste in qualsiasi forma di aggressione fisica compiuta da una o più persone verso un altro individuo. Le manifestazioni possono includere spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Questa tipologia si estende anche al danneggiamento, alla distruzione o al furto di beni personali della vittima, come il materiale scolastico. Generalmente, l'aggressore è dotato di una maggiore forza fisica rispetto alla vittima, la quale si trova spesso in uno stato di impotenza e sottomissione che le impedisce di difendersi o fuggire.
- b) **bullismo verbale:** è una forma di aggressione che si esprime attraverso l'uso delle parole, manifestandosi con insulti, minacce o derisioni. L'intento è quello di spaventare la vittima o di sminuirne e lederne la dignità tramite l'utilizzo di espressioni umilianti e dispregiative.
- c) **bullismo relazionale:** tale forma di bullismo mira a isolare o escludere la vittima da un gruppo. Si attua attraverso il "linguaggio del corpo ostile", la "violenza psicologica del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima.
- d) **bullismo sessuale:** questa forma di bullismo consiste in aggressioni fisiche e verbali a sfondo sessuale, capaci di offendere o intimidire la vittima.
- e) **bullismo discriminatorio:** tale forma di bullismo - motivata da razzismo, xenofobia o altri pregiudizi - si esprime principalmente attraverso aggressioni verbali o relazionali e, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio possono essere insultati, minacciati, derisi, emarginati e talvolta percosi a causa del colore della pelle, dei tratti somatici, del modo di vestire o parlare, o del credo religioso. Questo tipo di bullismo spesso conduce alla "ghettizzazione della vittima". Una particolare fattispecie di bullismo discriminatorio è il **bullismo omotransfobico**, che consiste in azioni deliberate volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere.

Diversamente dal bullismo, di cui condivide la finalità e in parte la definizione, il cyber-bullismo si connota per l'anonimato del molestatore (fattore che influisce sulla disinibizione online) e per la difficoltà della vittima a rintracciarlo e a porvi rimedio, considerato anche il rilevante numero di soggetti che possono esservi coinvolti. Si pensi, ad esempio, all'utilizzazione da parte del bullo di aree pubbliche della rete (come, ad esempio, i social network) dove anche altri utenti sono posti nella possibilità di prendere visione dei messaggi o delle foto o dei video che egli pubblica e diffonderli, a loro volta, tramite il semplice "inoltro".

Oltre all'anonimato, il bullismo cibernetico possiede ulteriori peculiarità date:

- a) dalla strutturale debolezza etica: attraverso la rete, infatti, è possibile dire o fare ciò che non verrebbe mai detto o fatto nella vita reale;
- b) dall'assenza di limiti spazio-temporali: si pensi, ad esempio, al fatto che la vittima può subire la minaccia o la molestia ogni qualvolta si collega al mezzo elettronico usato dal cyber-bullo;
- c) dalla possibilità per il cyber-bullo di controllare le informazioni personali della sua vittima.

Si tratta, a ben vedere, di una forma di prepotenza e violenza virtuale - connotata da elementi distintivi quali l'abuso di potere, la ripetizione degli atti lesivi, l'intenzionalità della condotta orientata ad arrecare danno e sofferenza alla vittima, l'aggressività nell'agire – che può assumere diverse forme tra loro, spesso, sovrapponibili.

La legge 29 maggio 2017 n. 71 contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” definisce al comma secondo dell'articolo 1 il cyberbullismo, come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Diverse sono le condotte che possono essere ricondotte nell'area del cyber bullismo.

Trattasi di:

a) **Flaming**: con tale termine si indica la pubblicazione di messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online tra due o più contendenti che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall'attività on line condivisa. Si riscontrano episodi di flaming, ad esempio, durante lo svolgimento di giochi interattivi che vedono il coinvolgimento di giocatori principianti, i quali possono essere, proprio per la loro inesperienza, oggetto di discussioni aggressive oltre che di insulti e minacce.

b) **Harassment**: con tale espressione si fa riferimento all'invio di messaggi offensivi, insultanti, disturbanti che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso, ad esempio, e-mail, SMS, MMS. Diversamente da quanto è dato riscontrare nel flaming, l'harassment è caratterizzato dalla persistenza del comportamento che viene reiterato nel tempo nonché dalla asimmetria di potere tra il cyber-bullo e la vittima. Una relazione sbilanciata in cui la vittima è in posizione di inferiorità.

c) **Cyber-stalking**: con tale locuzione si fa riferimento ad una serie continua di azioni volte ad invadere la sfera personale, sociale o professionale della vittima, ponendola in una condizione di assedio permanente. Assai di frequente, nei casi di cyber-stalking, è data registrare la diffamazione della vittima da parte del molestatore mediante la pubblicazione di false informazioni o di immagini nella rete allo scopo di danneggiarne la reputazione e l'onore. È facile riscontrare il cyberstalking nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.

d) **Denigration**: si tratta di una forma di cyber- bullismo assai diffusa, consistente nell'invio o nella pubblicazione su internet di fotografie o videoclip (a volte anche alterati) della vittima al fine di ridicolizzarla o di renderla protagonista di scene sessualmente esplicite attraverso l'uso di fotomontaggi. Una estrinsecazione della denigration è rappresentata dal c.d. *c.yberbashing* o *happy slaming*. Esso consiste nella videoripresa delle angherie e dei soprusi perpetrati dai bulli nei confronti della vittima e nella successiva pubblicazione su Internet affinché vengano visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line.

e) **Impersonation**: il termine esemplifica il c.d. fenomeno del furto di identità che si realizza allorché il soggetto, facendosi passare per un'altra persona, utilizza informazioni personali, foto e dati di accesso di quest'ultima per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili per danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima.

f) **Outing and trickery**: consiste nella diffusione di dati o immagini della vittima, frutto delle confidenze di quest'ultima e successivamente veicolate attraverso la rete senza il suo consenso o addirittura contro la sua volontà. In questi casi, è possibile che il cyber-bullo *ab initio instauri*, anche fittiziamente, una relazione bilanciata con la vittima per poi adottare nei confronti di essa

atteggiamenti di prevaricazione anche avvalendosi del contributo attivo- sebbene non oggetto di espressa richiesta- degli altri utenti della rete.

g) **Sexting**: con tale termine si indica un fenomeno assai diffuso, specialmente tra gli adolescenti. Si tratta dell'attività di condivisione di contenuti di carattere esplicitamente sessuale tra utenti attraverso l'invio di messaggi, fotografie, video sfruttando l'uso di mezzi digitali quali la rete e gli smartphone.

h) **Doxing**: si tratta della diffusione dei dati sensibili e delle informazioni personali di un soggetto attraverso la loro pubblicazione nella rete con lo scopo precipuo di lederne la privacy. Ciò si verifica specialmente nei c.d. contesti di "online shaming" che implicano la denigrazione pubblica degli individui mettendone, addirittura, a repentaglio l'incolumità.

i) **Exclusion**: consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

## ART. 2

### RUOLO DELLA SCUOLA

1. La scuola promuove attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA per il riconoscimento e la gestione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

2. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'istituzione scolastica:

- a) adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo;
- b) istituisce un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e da esperti di settore;
- c) definisce nelle linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa le misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- d) nomina un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- e) attiva un sistema di segnalazione nella scuola;
- f) attiva, eventualmente anche tramite reti di scuole, uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali;
- g) informa, salvo che il fatto costituisca reato, tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi;
- h) promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

## ART. 3

### AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico:

- a) individua, attraverso il Collegio dei Docenti, uno o più referenti del bullismo e del cyber bullismo;
- b) prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- c) promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole coinvolgendo alunni, docenti, famiglie ed esperti;

- d) favorisce la discussione all'interno della scuola attraverso i vari organi collegiali e stabilisce regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- e) applica le procedure stabilite in conformità alla normativa vigente allorquando venga a conoscenza di episodi di bullismo e cyber bullismo. Segnatamente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 17 maggio 2024 n. 70, salvo che il fatto costituisca reato, applica le procedure previste dalle linee di orientamento. Inoltre, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
- f) favorisce lo sviluppo delle competenze digitali per un consequenziale uso consapevole;
- g) promuove un ruolo attivo degli studenti in attività di *peer education*;
- h) integra i regolamenti e il patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e determina le relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

#### **ART.4**

##### **AZIONI DEI DOCENTI REFERENTI PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Il docente referente per il bullismo e il cyber bullismo:

- a) promuove azioni di sensibilizzazione per favorire la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano l'intera comunità scolastica;
- b) coordina il team antibullismo per l'analisi e la gestione dei casi secondo le rispettive competenze;
- c) promuove l'uso consentito delle tecnologie e di internet;
- d) ascolta e aiuta gli studenti per ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e di prevaricazioni;
- e) interviene nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari, ascoltando eventuali problemi e fornendo consigli;
- f) sensibilizza e fornisce informazioni agli alunni e alle famiglie su quelli che sono i rischi della rete e comunica le azioni che la scuola mette in atto in caso di fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
- g) coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche in collaborazione con Forze di Polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanili presenti nel territorio.

#### **ART. 5**

##### **AZIONE DEL TEAM ANTIBULLISMO**

Il team antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari):

- a) coordina e organizza le attività di prevenzione.

- b) comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

## **ART.6**

### **AZIONE DEI DOCENTI**

I docenti si impegnano:

- a) ad intraprendere tutte le attività educative volte a migliorare il clima di classe, sostenendo l'azione sulle dinamiche relazionali e promuovendo le competenze emotive per rafforzare le capacità empatiche;
- b) a prestare attenzione costante ai fattori di rischio e alle dinamiche relazionali in atto nel contesto classe per riconoscere eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo e procedere alla relativa segnalazione al Dirigente Scolastico e al referente per il bullismo per l'attivazione delle procedure da seguire per la soluzione del caso.

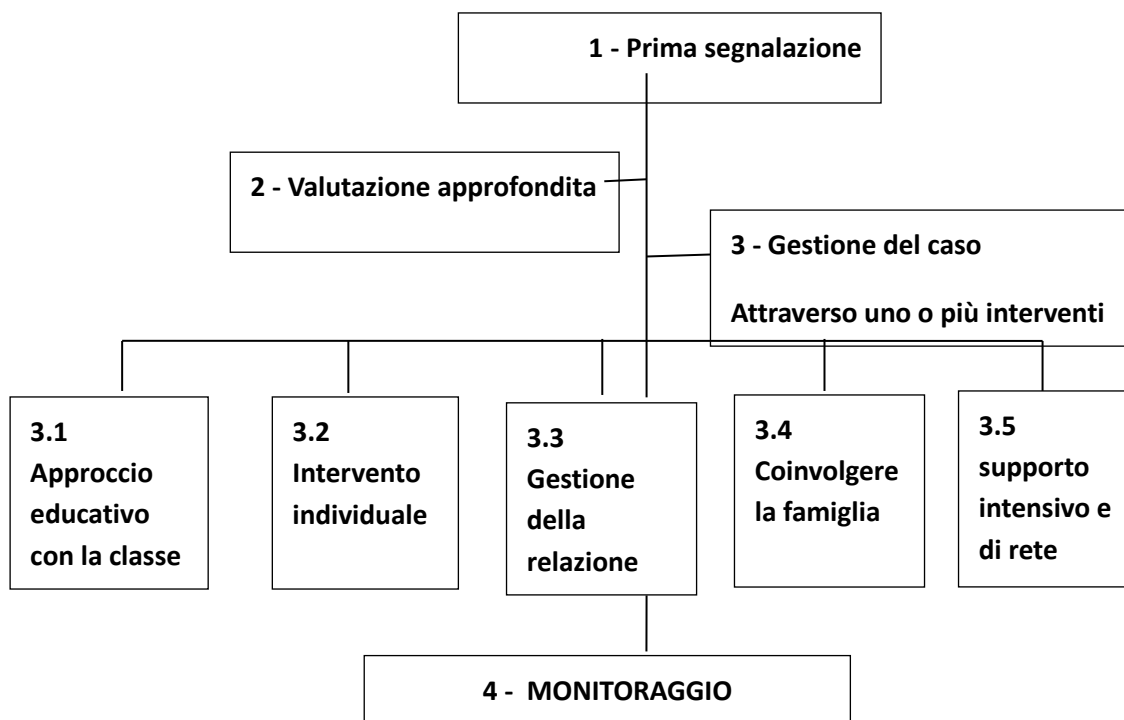
## **ART. 6**

### **PROCEDURE**

In presenza di episodi di bullismo e di cyberbullismo verranno attivate le seguenti procedure:

- a) raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- b) approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- c) gestione del caso ed individuazione degli interventi da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- d) monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi;
- e) segnalazione dell'evento all'Autorità Giudiziaria in caso di rilevanza penale del comportamento.

Le tabelle di seguito riportate utilizzano come fonte i dati forniti dalla Piattaforma ELISA MIUR-UNIFI per la prevenzione al bullismo e al Cyberbullismo.



Sulla base delle informazioni raccolte, il team stabilirà il livello di priorità dell'intervento e su questa base definirà le azioni da intraprendere.

| <b>Livello di rischio</b> di bullismo e di vittimizzazione      | <b>Livello sistematico</b> di bullismo e vittimizzazione                                                                | <b>Livello di emergenza</b> di bullismo e vittimizzazione   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice verde                                                    | Codice giallo                                                                                                           | Codice rosso                                                |
| Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe | Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete dei servizi se non ci sono risultati | Interventi di emergenza con supporto della rete dei servizi |

*Il Consiglio di Istituto ha deliberato il presente regolamento con Delibera n° 3 del 18 marzo 2025*